



Presidenza
U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza

Schema di contratto/Capitolato Tecnico

ALL RISKS FERRO

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del : 31.12.2025

Alle ore 24.00 del : 31.12.2028

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati il 31.12 di ogni anno

Edizione 1

Allegati: n. 0

Presidenza
U.O. Risk Management Assicurazioni e
Trasparenza
(Il Rup)
Fiziana Tullio

| | | |
|----------------------|------------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>ALL RISKS FERRO</i> | <i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i> |
|----------------------|------------------------|--|

SOMMARIO

| | |
|------------------|---|
| SEZIONE 1 | DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' |
| Art.1.1 | Definizioni |
| Art.1.2 | Attività e caratteristiche del rischio |
| SEZIONE 2 | NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE |
| Art.2.1 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio |
| Art.2.2 | Assicurazione presso diversi Assicuratori |
| Art.2.3 | Durata del contratto |
| Art.2.4 | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia |
| Art.2.5 | Regolazione del premio |
| Art.2.6 | Facoltà di recesso |
| Art.2.7 | Modifiche dell'assicurazione |
| Art.2.8 | Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società |
| Art.2.9 | Oneri fiscali |
| Art.2.10 | Foro competente |
| Art.2.11 | Interpretazione del contratto |
| Art.2.12 | Ispezione delle cose assicurate |
| Art.2.13 | Assicurazione per conto di chi spetta |
| Art.2.14 | Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza |
| Art.2.15 | Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio |
| Art.2.16 | Coassicurazione e delega |
| Art.2.17 | Clausola broker |
| Art.2.18 | Tracciabilità dei flussi finanziari |
| Art.2.19 | Rinvio alle norme di legge |
| Art.2.20 | Revisione del prezzo |
| SEZIONE 3 | RISCHI COPERTI |
| Art.3.1 | Forma di copertura |
| Art.3.2 | Oggetto della copertura |
| Art.3.3 | Esclusioni |
| Art.3.4 | Enti esclusi |
| Art. 3.5 | Delimitazioni di garanzia |
| Art. 3.6 | Modifiche negli stabilimenti |
| Art. 3.7 | Oneri di urbanizzazione |
| SEZIONE 4 | CONDIZIONI PARTICOLARI |
| Art.4.1 | Spese di demolizione e sgombero |
| Art.4.2 | Perdita pigioni |
| Art.4.3 | Onorari di architetti, professionisti e consulenti |
| Art.4.4 | Spese peritali |
| Art.4.5 | Ricorso terzi |
| Art.4.6 | Rottura di vetri e cristalli |
| Art.4.7 | Fenomeno elettrico |
| Art.4.8 | Maggiori costi |
| Art.4.9 | Sovraccarico di neve |
| Art.4.10 | Gelo e/o ghiaccio |
| Art.4.11 | Furto, rapina, estorsione di valori |
| Art.4.12 | Furto, rapina, estorsione del contenuto |
| Art.4.13 | Portavalori |
| Art.4.14 | Riduzione somme assicurate a seguito sx / reintegro |
| Art.4.15 | Differenziale Storico – Artistico |
| Art.4.16 | Costi di ricostruzione degli archivi non informatici |

| | | |
|----------------------|------------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>ALL RISKS FERRO</i> | <i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i> |
|----------------------|------------------------|--|

| | |
|-----------|---|
| Art.4.17 | Supporti dati e ricostruzione dati |
| Art. 4.18 | Dispersione Liquidi |
| Art. 4.19 | Danni di natura elettrica ai sistemi di motorizzazione |
| Art. 4.20 | Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente/Assicurato |
| Art. 4.21 | Cumulo scoperti |

SEZIONE 5**GESTIONE DEI SINISTRI**

| | |
|-----------|--|
| Art. 5.1 | Obblighi in caso di sinistro |
| Art. 5.2 | Esagerazione dolosa del danno |
| Art. 5.3 | Procedura per la valutazione del danno |
| Art. 5.4 | Colpa grave |
| Art. 5.5 | Merci e macchinari presso terzi |
| Art. 5.6 | Anticipo indennizzi |
| Art. 5.7 | Indennità aggiuntiva a percentuale (limitatamente ai Rotabili — part. 3) |
| Art. 5.8 | Compensazione tra partite |
| Art. 5.9 | Mandato dei periti |
| Art. 5.10 | Operazioni peritali |
| Art. 5.11 | Determinazione del danno (Valore a nuovo) |
| Art. 5.12 | Supplemento di indennizzo ("valore a nuovo") — non operante per i Rotabili, intesi come motrici e vagoni, e per le garanzie "Furto" e "Rapina" |
| Art. 5.13 | Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale (non operante per le partite assicurate a PRA o PRIMO FUOCO) |
| Art. 5.14 | Leeway Clause |
| Art. 5.15 | Limite massimo di indennizzo |
| Art. 5.16 | Pagamento dell'indennizzo |
| Art. 5.17 | Indennizzo separato per ciascuna partita |
| Art. 5.18 | Rinuncia al diritto di surroga |

SEZIONE 6**SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**

| | |
|---------|--|
| Art.6.1 | Partite, somme assicurate e calcolo del premio |
| Art.6.2 | Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti |
| Art.6.3 | Riparto di coassicurazione |
| Art.6.4 | Disposizione finale |

| | | |
|----------------------|------------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>ALL RISKS FERRO</i> | <i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i> |
|----------------------|------------------------|--|

Art 1.1 – Definizioni

| | |
|--|---|
| Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; |
| Assicurazione : | Il contratto di assicurazione |
| Contraente : | Il soggetto che stipula l'assicurazione, ovvero il Contraente della presente applicazione riportato in frontespizio |
| Assicurato : | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione |
| Società : | L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
| Broker: | L'ATI MAG SpA/AON SpA quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società |
| Premio : | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
| Rischio : | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
| Sinistro : | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
| Indennizzo : | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
| Franchigia : | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
| Scoperto : | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
| Partita: | Insieme delle cose assicurate con un unico capitale |
| Massimale per sinistro: | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
| Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
| Cose assicurate : | Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati |
| Danni diretti : | I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione |
| Danni conseguenziali : | Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso. |
| Danni indiretti : | Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate |
| Valore Intero : | Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6. |
| Primo Rischio Assoluto : | Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6. |
| Fabbricati : | Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato, complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. S'intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti sportivi, aziende agricole e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente. Si intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere, anche le mura e le opere di fortificazione, nonché pontili, attracchi, passerelle, ponti ed opere ingegneristiche in genere |
| Archivi | Per tali intendendosi documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor |
| Contratto di assistenza tecnica | contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne |
| Dati | Per tali intendendosi un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d'uso), memorizzati su supporti; dette informazioni debbono essere riprodotte in copie di sicurezza almeno ogni 30 giorni, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura, e conservate in edificio separato rispetto a quello ove sono ubicati i Macchinari da cui vengono elaborate, ovvero in appositi armadi ignifughi |

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| Cotral S.p.A. | ALL RISKS FERRO | Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza |
|---------------|-----------------|--|

| | |
|---------------------------|--|
| Rotabili | Veicoli ferroviari destinati al trasporto di persone o veicoli ferroviari di servizio destinati alla movimentazione o traino dei treni |
| Urto | Impatto tra veicoli terrestri |
| Swio/deragliamento | Uscita dei veicoli rotabili dalla sede ferroviaria con mantenimento/perdita del loro assetto |
| Tallonamento | Urto tra veicoli che si muovono nello stesso senso di marcia |
| Macchinari | <p>Macchine, impianti, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che ne siano loro naturale complemento e le scritte che siano ad essi riferibili), impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di riscaldamento, di segnalazione di comunicazione, di estinzione e radiotelevisivi; serbatoi e sili non in cemento armato o muratura; mobilio, arredamento, cancelleria, macchine per ufficio, indumenti.</p> <p>Si intendono inoltre incluse le vie ferrate, le linee elettriche di pertinenza, le cabine di trasformazione, le sottostazioni, i cavidotti, le opere di consolidamento, i metanodotti ecc., inerenti l'attività esercitata fino a mt 2.000 dalle aree perimetrali dell'insediamento.</p> <p>Si intendono compresi anche :</p> <p><u>Apparecchiature elettroniche</u> per tali intendendosi sistemi elettronici di elaborazione dati (inclusi sistemi operativi e programmi in licenza d'uso), relative unità periferiche e di trasmissione/ricezione dati, non dedicati al diretto controllo del processo produttivo;</p> <p><u>Mezzi di custodia (Casseforti, porte per camere corazzate e camere corazzate)</u> Sistemi fisici di sicurezza usati per custodire documenti, denaro e preziosi, accessibili attraverso una o più porte adeguate con una o più serrature.</p> <p>Tali mezzi sono classificabili in base alla Norma EN (Normativa Europea) 1143-1 pubblicata nel gennaio 1997 e adottata in Sede nazionale nel novembre 1997 come UNI EN 1143-1 e Certificazione italiana ICIM (Istituto per la Certificazione per l'Industria Meccanica). La Certificazione Europea UNI EN 1143-1 classifica le Casseforti in 11 gradi (da 0 al X) e le Camere e Porte corazzate in 14 gradi (da 0 a XIII); l'ICIE1 integra ciascun grado con ulteriori 7 gradi e cioè: Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta ed Eta. L'eventuale sigla EX indica che il contenitore è certificato positivamente per attacchi condotti con esplosivi. Casseforti a muro, Armadi corazzati e Armadi di sicurezza possono risultare classificati soltanto in base alla normativa ICIM¹. Per le casseforti (es.:casseforti murate per uso privato), che non raggiungono i requisiti minimi previsti dalla norme su menzionate, vale la norma UNI 10868.</p> |
| Dipendenti: | <p>Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea.</p> <p>Sono parificati a dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione; ▪ i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'Assicurato anche in via temporanea; |
| Contenuto : | <p>Macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento) presenti nei fabbricati o all'esterno dei medesimi ivi compresi i conduttori esterni, pluviali. Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, supporti dati e programmi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, anche poste all'esterno purchè in sede fissa (es. videocamere) fatto salvo se assicurate con diversa polizza dal Contraente o da altro soggetto.</p> <p>Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, attrezzi, mobilio ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, protezioni verticali di percorsi in genere, opere d'arte raccolte e collezioni in genere, ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati; impianti semaforici ovunque ubicati, impianti sportivi, parchi gioco, merci, derrate alimentari, registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nella definizione di " Fabbricati "</p> |

| | | |
|----------------------|------------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>ALL RISKS FERRO</i> | <i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i> |
|----------------------|------------------------|--|

| | |
|--|--|
| | Impianti di captazione ed adduzione, serbatoi tanto interrati che fuori terra, impianti di depurazione, trattamento e potabilizzazione, pompe sommerse, canalizzazioni, condutture, vasche ed in generale quant'altro a completamento e servizio dell'acquedotto. Canalizzazioni, condotte, pozzetti, impianti di sollevamento e pompe sommerse e non, impianti di depurazione e trattamento delle acque, quant'altro a completamento e servizio della rete fognaria stessa |
| Merci | Materie prime, ricambi (compresi i Ricambi dei rotabili), ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, materiali di consumo, imballaggi, comprese le imposte di fabbricazione e i driti doganali. Modelli e stampi: per tali intendendosi modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. |
| Valori | Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate |
| Arredo urbano: (se presente) | accessi di recinzioni temporanee per spazi di sosta attrezzati, sedute, cassette postali, porta-biciclette, dissuasori, fioriere, vasche fisse per il verde, pensiline, fontanelle, edicole, bacheche espositive ed informative, parapetti e recinzioni, ecc.; |
| Beni di dipendenti e utenti: | i beni, il denaro, i valori come definiti, di proprietà o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale dell'Amministrazione, nonché agli utenti dei servizi dell'Amministrazione, da essi indossati e/o presenti all'interno delle strutture e/o in uso all'Amministrazione |
| Opere d'Arte - rientrante nella partita CONTENUTO – salvo diversa indicazione | Per opere d'arte s'intendono : <ul style="list-style-type: none"> • Sculture, gessi, stampe, disegni; • Quadri, dipinti, mosaici, arazzi; • Libri, incunaboli, manoscritti, pergamene, periodici, carteggi e documenti storici; • Monete, pietre, perle, metalli preziosi, collezioni in genere; • Armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti, fotografie; • Arredi, strumenti musicali, globi; • Reperti archeologici; • Arredi dei musei e degli altri palazzi comunali aventi carattere storico-artistico. ed in generale ogni e qualsiasi oggetto o opera d'ingegno avente carattere storico e/o artistico e/o archeologico secondo quanto previsto dal T.U. sui beni culturali (D.Lgs. n.42/2004). |
| Inondazioni e/o alluvioni : | Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. |
| Acqua piovana: | Penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti senza verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosferici |
| Fuoriuscita di acqua: | la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile e/o dell'Attività, |
| Eventi Socio-politici : | Per eventi socio-politici s'intendono scioperi, tumulti popolari e sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere. |
| Terrorismo e sabotaggio : | Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. |
| Eventi Atmosferici : | Per eventi atmosferici s'intendono uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno di tali eventi. Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione |
| Gelo: | Il repentino abbassamento della temperatura che può provocare danni ai fabbricati o rotture negli impianti a servizio degli stessi. |
| Crollo e collasso strutturale: | il cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni |

| | | |
|----------------------|------------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>ALL RISKS FERRO</i> | <i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i> |
|----------------------|------------------------|--|

| | |
|--------------------------------------|--|
| | di cui debba rispondere chi esegue tali lavori. |
| Sovraccarico neve: | identificato con il Crollo (totale o parziale) o cedimento del Fabbricato provocato direttamente dal peso della neve. |
| Terremoto : | Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro". |
| Allagamenti : | Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto, a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua, fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici |
| Smottamento: | lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto ad infiltrazioni di acqua od altri fluidi |
| Autocombustione : | Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma. |
| Incendio : | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi. |
| Esplosione : | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità |
| Implosione : | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna. |
| Scoppio : | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio |
| Furto : | Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale. |
| Rapina : | Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. |
| Estorsione : | Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. |
| Urto Veicoli | Danni diretti e materiali causati ai beni assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via o all'interno delle aree dell'assicurato, purchè non di proprietà dell'Assicurato. S'intendono compresi anche i danni a quei beni che per loro natura sono posti all'esterno, a titolo esemplificativo e non limitativo, come gli impianti semaforici, centraline di rilevamento, apparecchi di illuminazione, attrezzature sportive, arredo urbano. |
| Conduttori esterni: | Cavi, reti, ecc. interni ed esterni ai fabbricati atti al collegamento di singole apparecchiature tra di loro e con l'esterno |
| Attrezzature elettroniche: | <ul style="list-style-type: none"> • Hardware per elaborazione dati • Apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione • Impianti antintrusione e simili • Altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al coperto che all'aperto, impianti semaforici, illuminazione pubblica ecc.), apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica fisse, ubicati nei fabbricati e/o immobili, del Contraente e/o Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente. • I supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza descritte. |
| Apparecchi ad impiego mobile: | Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer (fissi e portatili), telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc.. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile |
| Software: | Insieme dei programmi che gestiscono e specializzano il funzionamento di un elaboratore s. di base, il sistema operativo e l'insieme dei programmi che permettono all'elaboratore lo svolgimento delle sue funzioni di base s. compatibile, quello che può essere usato da un determinato sistema operativo sviluppo di s., progettazione di programmi per un determinato |

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| Cotral S.p.A. | ALL RISKS FERRO | Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza |
|---------------|-----------------|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| | scopo applicativo. |
| Programmi: | Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati. |
| Supporti dati: | Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente. |
| Fenomeno Elettrico : | Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, ecc |

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Macchinari.

Art. 1.2 – Attività e caratteristiche del rischio (a titolo esemplificativo ma non limitativo)

L'attività dell'Assicurato si esplica nel Trasporto ferroviario passeggeri, comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali ed accessorie, nonché le attività amministrative presso gli uffici di stazione e le sedi.

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura il complesso dei fabbricati nei quali viene svolta l'attività indicata in polizza è costruito prevalentemente in materiali incombustibili. Non si esclude tuttavia l'eventuale esistenza di qualche fabbricato costruito e coperto in tutto o in parte con materiali combustibili.

Si intendono compresi nell'assicurazione i depositi, gli uffici, le attività di carattere sociale ed assistenziale, le abitazioni che si trovino nelle ubicazioni indicate in polizza.

Le cose assicurate si intendono garantite ovunque nell'ubicazione indicata in polizza, sia sottotetto che all'aperto, nonché a bordo di automezzi, anche di proprietà di Terzi, in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico.

I processi di lavorazione, la forza motrice, l'esistenza di infiammabili, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi ausiliari, sussidiari e complementari sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare, o che il Contraente/Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.

Il Contraente/Assicurato è sollevato dall'obbligo di segnalare se all'esterno degli stabilimenti assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio

Si conviene tra le parti che:

- agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- S'intendono esclusi gli immobili sia civili che industriali o a completamento di reti fognarie, acquedottistiche, elettriche, di distribuzione gas, di fibre ottiche, di proprietà del Contraente ma in uso a qualsiasi titolo ad ASL o Aziende Ospedaliere pubbliche, ATC, Provincia e Società di servizi al territorio (ex-municipalizzate), sempreché assicurate da tali soggetti.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovanti nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

| | | |
|----------------------|------------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>ALL RISKS FERRO</i> | <i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i> |
|----------------------|------------------------|--|

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito dell'Unione Europea attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi. In particolare il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi.

Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Le attrezzature che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all'interno di tali automezzi.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private. Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori.

COTRAL, è una organizzazione strutturata per la gestione dei servizi di trasporto pubblico di linea di persone, nonché di altre attività connesse e strumentali ai servizi stessi o comunque riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione.

L'azienda ha ricevuto la gestione:

- ✓ delle Linee Ferroviarie di ROMA LIDO e ROMA VITERBO via Civita Castellana
La stessa è autorizzata all'esercizio del servizio secondo le Direttive di cui al:
P.I.R. 2021 edizione 2019 del 11 dicembre 2019;
Modello standard RNE (Rail Net Europe) per la descrizione dell'impianto di servizio Giugno 2018;
- ✓ della Funicolare di Rocca di Papa

Il Contraente e/o l'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto", in "sub affidamento" o in qualsiasi altra forma, di tutte le attività sopramenzionate.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| Cotral S.p.A. | ALL RISKS FERRO | Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza |
|---------------|-----------------|--|

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante anormale legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 2.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. E' facoltà del Contraente richiedere alla Società, ai medesimi patti e condizioni, una proroga Biennale.

Art. 2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:

la prima rata di premio (annuale) entro 90 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di effetto;

1. le rate di premio successive alla prima (annuali) entro 90 giorni dalle rispettive date di scadenza ;
2. le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, entro 90 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
3. le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) entro 90 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| Cotral S.p.A. | ALL RISKS FERRO | Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza |
|---------------|-----------------|--|

le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanza 18 gennaio 2008 n.40 così come integrato dall'Art.1 della L. 26/04/2012 n.44 e smeì, il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino a definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la Revoca del provvedimento

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number).. Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

Art. 2.5 – Regolazione del premio

Le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo secondo anche il disposto del successivo articolo 5.8 "leeway clause", nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.
- c) Gli ingressi di nuovi Rotabili, purché della medesima tipologia ed uso di quelli in garanzia alle relative partite, saranno automaticamente assicurati, con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno della comunicazione alla Società o dalla data indicata, purché successiva a quella della comunicazione stessa. Il relativo premio in pro-rata, verrà conteggiato applicando alla somma assicurata il tasso previsto dalla partita al quale l'Ente fa riferimento e regolato con apposita appendice al termine dell'annualità assicurativa.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| Cotral S.p.A. | ALL RISKS FERRO | Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza |
|---------------|-----------------|--|

Se il Contraente / Assicurato non dovesse comunicare i dati nei tempi indicati al comma a) del presente articolo o non segnalasse comunque variazioni rispetto alla situazione esistente, si intenderanno confermate le somme assicurate in corso e le parti convengono di non procedere con alcuna regolazione.

Art. 2.6 – Facoltà di recesso

la Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:

- dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 90 giorni. In tale evenienza la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;
- Ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni;

Art. 2.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 2.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (posta elettronica, posta elettronica certificata o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza

Art. 2.9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 2.10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 2.11 – Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 2.12 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 2.13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| Cotral S.p.A. | ALL RISKS FERRO | Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza |
|---------------|-----------------|--|

Art. 2.14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art. 2.15 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 2.16 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art. 2.17 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono all'ATI MAG SpA/AON SpA il ruolo di cui alla legge relativamente alla assistenza e consulenza nella esecuzione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. La gestione operativa dei contratti verrà svolta dalla Società mandataria MAG SpA con sede legale in Roma, Via delle Tre Madonne 12 iscritta al RUI - Sezione B - con il n.B000400942, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005. (in seguito denominato anche Broker).

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente :

| | | |
|----------------------|------------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>ALL RISKS FERRO</i> | <i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i> |
|----------------------|------------------------|--|

- Il Broker provvede alla gestione del contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 30 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al Broker (su conto separato e dedicato di cui all'Art.117 del D.Lgs 209/2005, in ossequio alla vigente normativa art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, giusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto quinto) che provvederà al versamento agli Assicuratori.
- Si intende operante il disposto dell'art. 118 comma 1 del D.lgs 209/2005. Pertanto, il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
- In caso di coassicurazione, il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo fax o PEC le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermo restando i termini temporali della copertura.
- Il Broker sarà remunerato dagli assicuratori aggiudicatari dell'appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi sarà pari al 7%, applicata al premio imponibile e per ogni rata di premio pagata; tale remunerazione non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente / Contraente.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

Ai sensi dell'Art.48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008, n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art.3 del Decreto. Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'Art.72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'Art.1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa. L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nei documenti di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del Dlgs 50/2016 e successive modifiche nonché Dlgs 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

Art.2.18 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra qualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.0 136 e s.m.i.

| | | |
|----------------------|------------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>ALL RISKS FERRO</i> | <i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i> |
|----------------------|------------------------|--|

I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice il Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n.0 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge

Art. 2.19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.20 – Revisione del prezzo

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Il costo del Servizio sarà oggetto di revisione sulla base degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice, rilevati annualmente dall'ISTAT (a seguire, anche «Indici di Riferimento»).

Il Contraente monitorerà l'andamento dei predetti Indici di Riferimento con frequenza annuale, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi.

La clausola di revisione dei prezzi sarà attivata automaticamente dalla Contraente, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione degli indici supererà, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione e sarà applicata nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore degli Indici di Riferimento al momento della rilevazione e il corrispondente valore all'anno del provvedimento di aggiudicazione.

In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3. del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Se si verificheranno le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi, la Contraente provvederà a comunicare il relativo provvedimento a firma del RUP, contenente l'importo revisionato, in aumento o in diminuzione, all'indirizzo PEC indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

Non è ammessa la revisione prezzi unilateralmente applicata dall'Assicuratore.

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| Cotral S.p.A. | ALL RISKS FERRO | Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza |
|---------------|-----------------|--|

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art. 3.1 – Forma di copertura

Le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione e nella successiva Sezione 4, sono prestate a Valore intero, ovvero con l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, **fatto salvo laddove diversamente indicato** nella descrizione delle singole garanzie o delle partite alla Sezione 6 (Art.6.1). Le Partite “ **Contenuto**”, “ **Ricorso Terzi**” e “ **Spese di demolizione e sgombero**” sono da intendersi sempre operanti nella forma a **Primo fuoco/Primo Rischio Assoluto**.

Art. 3.2 – Oggetto della copertura

La Società indennizza tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso. Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

Art. 3.3 – Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni :

1) verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione; esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - b) maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
 - c) mareggiate e penetrazioni di acqua marina
 - d) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
 - e) trasporto e/o trasferimento, operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dei fabbricati del Contraente;
- a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

2) causati da o dovuti a:

- f) furto e rapina limitatamente ai rotabili (partita 3)
- g) frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- h) assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- i) interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- j) limitatamente alla partita rotabili: guasti meccanici, anormale funzionamento di macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- k) montaggio o smontaggio di macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati,;
- l) deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, evaporazione;
- m) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| Cotral S.p.A. | ALL RISKS FERRO | Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza |
|---------------|-----------------|--|

qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte;

- n) sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate; sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni
- o) dolo del Contraente/Assicurato o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante; la colpa grave dei medesimi nonché dei loro dipendenti o di persone di cui debbano rispondere non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
- p) alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus);
- q) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari; salvo quanto previsto dalle garanzie accessorie "spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro";
- r) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno subito dalle merci in refrigerazione;
- s) dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne e vasche;
- t) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- u) difetti noti al Contraente/Assicurato e suoi Amministratori, all'atto della stipulazione della polizza;
- v) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- w) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente previsto dalla garanzia "Maggiori Costi";
- x) i danni di natura estetica, non determinati da sinistro indennizzabile.

Tutto quanto sopra, salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Art. 3.4 – Enti esclusi

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:

1. Gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti all'attività assicurata);
2. Le opere d'arte se coperte da diversa e specifica polizza stipulata dal Contraente.
3. Strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
4. Enti all'aperto non per naturale destinazione;
5. Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
6. Merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza
7. Ponti, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pozzi, pontili, moli
8. Aeromobili e natanti
9. Veicoli iscritti al P.R.A.

Art. 3.5 – Delimitazioni di garanzia

1. **Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi, la Società non indennizzerà:**
i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| Cotral S.p.A. | ALL RISKS FERRO | Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza |
|---------------|-----------------|--|

di controlli o manovre. Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società indennizzerà solamente i danni di incendio, esplosione, scoppio e caduta aeromobili.

2. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:

- gru, antenne, ciminiera e camini, insegne;
- Macchinari e Merci posti all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione e ad eccezione dei vagoni ferroviari e delle motrici; baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto, capannoni pressostatici e quanto in essi contenuto, tensostrutture e quanto in essi contenuto, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.

I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate ai Fabbricati dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibrocemento e quanto contenuto nei Fabbricati con tali coperture;

la Società indennizzerà fino alla concorrenza del sottolimito complessivo stabilito in polizza.

3. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da inondazioni, alluvioni o allagamenti, la Società non indennizzerà i danni:

- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento
- alle Merci poste in locali interrati o seminterrati;
- a Macchinari e Merci posti all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione.

4. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purchè avvenuti nel periodo di assicurazione.

5. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni a Fabbricati (e quanto in essi contenuto) non conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.

6. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, e nell'area di pertinenza aziendale (anche interrati), la Società non risarcirà i danni causati:

- da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- alle Merci poste in locali interrati o seminterrati;

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| Cotral S.p.A. | ALL RISKS FERRO | Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza |
|---------------|-----------------|--|

- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento.

Agli effetti della presente delimitazione di garanzia la Società risarcisce le apese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua e dei liquidi in genere.

- Relativamente a **valori** l'assicurazione si intende prestata a **primo rischio assoluto**, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.
- Relativamente a modelli, stampi e archivi**, l'assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale stabilito in polizza, per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.
Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro.
- Premesso che, **relativamente ai danni materiali direttamente causati da fenomeni elettrici** per cose assicurate si intendono esclusivamente quelle che rientrano nella definizione di Macchinario, sono esclusi i danni:
 - alle Apparecchiature elettroniche;
 - dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
 nei seguenti casi:
 - l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra non siano a norma di legge;
 - i Macchinari assicurati non siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice
- Relativamente ai Supporti di dati**, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza, a **primo rischio assoluto** e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il solo riacquisto dei supporti di dati distrutti danneggiati o sottratti. Non sono indennizzabili i costi per la ricostruzione degli archivi e dei Dati sugli stessi, restando limitato l'indennizzo al solo costo del supporto materiale.
- Relativamente ai danni materiali direttamente causati da gelo** la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempreché l'attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il sinistro.
- Premesso che relativamente alle garanzie furto e rapina**, per cose assicurate si intendono esclusivamente quelle che rientrano nella definizione di Macchinari, Merci, Valori, la Società indennizza i danni materiali derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali indicati in polizza contenenti le cose stesse:
 - violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di
 - chiavi o di dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;
 - per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi
 - artificiosi o di particolare agilità personale;
 - in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| Cotral S.p.A. | ALL RISKS FERRO | Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza |
|---------------|-----------------|--|

- Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali nei termini anzidetti, abbia violato tali mezzi come previsto al precedente primo comma.

Limitatamente ai beni assicurati alla partita 6. — Pezzi di Ricambio Rotabili, per “locali indicati in polizza” devono intendersi quelli relativi al deposito di manutenzione di i Catalano (VT) ed Acqua Cetosa (RM)..

Si precisa che relativamente alle garanzie **furto e rapina**, sono da intendersi esclusi i cavi metallici e relativa componentistica.

Sono parificati ai danni del furto, esclusi quelli di incendio, esplosione e scoppio, i guasti causati alle cose assicurate nella presente delimitazione, per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Qualora l'autore del furto, commesso nei termini anzidetti, sia un dipendente dell'Assicurato, la garanzia deve intendersi operante sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

Relativamente ai **valori** la garanzia furto opera esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi in cassetti, mobili, registratori di cassa o mezzi di custodia.

Relativamente alla garanzia rapina, questa deve avvenire nei locali indicati in polizza; è estesa al caso in cui la persona che detiene le cose assicurate e sulla quale viene fatta violenza o minaccia venga prelevata dall'esterno e sia costretta a recarsi nei locali stessi.

L'**estorsione** opera alle condizioni, nei limiti e con le franchigie/scoperti previsti per la garanzia rapina. Si precisa che in caso di estorsione, tanto la violenza o la minaccia, quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.

13. Relativamente ai danni materiali direttamente causati alle partite 1. usque 4., da **errori di manovra e movimentazione**, la Società indennizzerà, fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza, i danni materiali alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e movimentazione esclusivamente di mezzi mobili non iscritti al PRA all'interno dell'area di pertinenza aziendale.
14. Relativamente ai **Rotabili** La Società risarcisce anche i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da urto di veicoli terrestri, ivi compresi quelli provocati da e tra mezzi rotabili, svio, tallonamento e deragliamento. La garanzia è valida anche per i mezzi rotabili di proprietà di terzi comunque in uso agli Assicurati.

Art. 3.7 – Modifiche negli stabilimenti

E' in facoltà dell'Assicurato, nell'ubicazione indicata in polizza, eseguire nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni e trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni a Fabbricati e Macchinari, per proprie esigenze in relazione all'attività esercitata.

L'Assicurato viene sollevato dall'obbligo di comunicare alla Società dette attività, sempre che le modifiche apportate:

- non modifichino la descrizione del rischio indicata in polizza;
- non comportino aggravamento del rischio di polizza ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile; e fermo restando quanto disposto dalla condizione particolare "Colpa grave".

| | | |
|----------------------|------------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>ALL RISKS FERRO</i> | <i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i> |
|----------------------|------------------------|--|

La garanzia deve intendersi operante, alle condizioni tutte di polizza, in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e loro parti, sia in opera che a piè d'opera, che si intenderanno automaticamente compresi nelle rispettive partite e nei limiti delle somme assicurate da esse previste, ferma restando la necessità della comunicazione alla Società, entro 30 giorni dalla data di inizio lavori, dell'aggiornamento delle somme assicurate ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

La presente estensione di garanzia presta efficacia per esecuzione di opere il cui importo lavori sia complessivamente non superiore al limite indicato al punto 6.

Per opere il cui importo lavori risulti superiore a detto limite, l'assicurazione è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti.

Art. 3.8 – Oneri di urbanizzazione

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi ed oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Fabbricati e Macchinari assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, e ciò fino alla concorrenza del 10% della corrispondente somma assicurata, nel limite della somma assicurata stessa, purché i Fabbricati e Macchinari stessi siano risultati comunque rispondenti alle disposizioni di legge in vigore all'epoca della loro realizzazione.

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| Cotral S.p.A. | ALL RISKS FERRO | Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza |
|---------------|-----------------|--|

SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI

(integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)

Art. 4.1 – Spese di demolizione e sgombero

La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6:

- Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
- i residui rientranti nella categoria "Pericolosi" di cui al D. Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del 20% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

Art. 4.2 – Perdita pigioni

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni" anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 4.3 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all'Art.5.6 Sezione 5 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia é prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 4.4 – Spese peritali

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà all'Assicurato le spese e/o

| | | |
|----------------------|------------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>ALL RISKS FERRO</i> | <i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i> |
|----------------------|------------------------|--|

onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all'Art.5.3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia é prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 4.5 – Ricorso terzi / locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali,

interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizza. (Limitatamente ai Rotabili solo per sinistri dovuti a Incendio, Esplosione o Scoppio).

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

Art. 4.6 – Rottura di vetri e cristalli

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura, escluse rigature e scheggiature, di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. All'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art.3.3 Sezione 3, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 4.7 – Fenomeno elettrico

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni :

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- subiti da valvole, fonti di luce in genere e resistenze scoperte.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6.

| | | |
|----------------------|------------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>ALL RISKS FERRO</i> | <i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i> |
|----------------------|------------------------|--|

Art. 4.8 – Maggiori costi (limitatamente a sedi ed uffici di stazione)

In caso di danno alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, qualora l'Assicurato non potesse proseguire le attività svolte nei fabbricati ove è avvenuto il danno, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- installazione di condutture temporanee;
- noleggio attrezzature e veicoli;
- trasporto dipendenti;
- trasporto di acqua e liquami;
- ecc.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art.4.9 – Sovraccarico di neve

La Società risponde dei danni materiali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve, ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;

La garanzia é prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art.4.10 – Gelo e/o ghiaccio

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo/ghiaccio che provochi la rottura di impianti idrici, termici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati a condutture installate all'esterno dei fabbricati o interrate;
- causati da rottura degli impianti verificatasi in locali sprovvisti di riscaldamento oppure con impianti non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del sinistro.

La garanzia é prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 4.11 – Furto, rapina estorsione di valori

Premesso che la Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, perpetrato anche con destrezza, rapina, anche iniziata all'esterno dei locali, scippo, estorsione, da chiunque o comunque commessi; sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi locale dell'Assicurato i valori siano o si ritengano essere.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6.

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| Cotral S.p.A. | ALL RISKS FERRO | Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza |
|---------------|-----------------|--|

Art 4.12 - Furto, rapina estorsione del contenuto

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

- perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci situati nei fabbricati dell'Assicurato causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
- distruzione o danneggiamento ai fabbricati ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
- furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature e merci;
- furto o danneggiamento di attrezzature, impianti, merci e/o componenti di fabbricati che per loro natura sono posti all'aperto e/o all'esterno dei fabbricati.

a condizione però che l'Assicurato sia il proprietario (1) degli oggetti indicati alle lettere a), b), c) e d) e ne sia il responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento o ne abbia l'interesse assicurativo, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6.

Limitatamente all'assicurazione contro i rischi di furto, la stessa è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. Quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. Quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. Quadrati. Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici se previsti.

Pertanto – in quanto non sia diversamente convenuto – i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura o effettuati sui beni di cui alla lettera d) che precede, verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 500,00.

- (1) Sono ricompresi anche Enti di terzi che si trovino nella disposizione dell'Assicurato; questi verranno indennizzati entro i limiti previsti nella Sezione 6.

Art. 4.13 – Portavalori

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all'interno dei fabbricati dell'Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi. La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| Cotral S.p.A. | ALL RISKS FERRO | Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza |
|---------------|-----------------|--|

In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:

- contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;
- assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
- qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste.

Ai soli effetti del presente articolo sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza, i collaboratori in genere.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 4.14 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro / reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini della presente polizza. Resta inteso che l'Assicurato ha facoltà, con l'accordo della Società, di reintegrare tale importo con l'obbligo di corrispondere, alla fine dell'annualità assicurativa, il rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento.

L'importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata.

Art. 4.15 – Differenziale storico-artistico

Nel limite globale della somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possano subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art. 5.6 della Sezione 5 della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Art. 4.16 – Costi di ricostruzione degli archivi non informatici

La Società indennizza i costi di ricostruzione degli archivi amministrativi e/o tecnici distrutti o danneggiati da un evento non escluso dalla presente assicurazione. Detti costi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro.

La Società indennizzerà tali costi sino alla concorrenza, per singolo sinistro e per periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6.

| | | |
|----------------------|------------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>ALL RISKS FERRO</i> | <i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i> |
|----------------------|------------------------|--|

Art.4.17- Supporti dati e ricostruzione dati

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a Supporti dati, indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza.

La Società indennizzerà tali costi sino alla concorrenza, per singolo sinistro e per periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 4.18 – Dispersione di liquidi

La Società risponde fino alla concorrenza del relativo limite di indennizzo di cui alla Sezione 6, dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in appositi contenitori o silos, causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori o silos, compresi relative valvole ed accessori.

La Società non risponde:

- dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei suddetti contenitori o silos;
- dei danni di dispersione da contenitori o silos di capacità inferiore a 300 lt;
- dei danni causati ad altri enti dalla dispersione di liquido;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Art. 4.19 – Danni di natura elettrica ai sistemi di motorizzazione

la Società risponde dei danni elettrici di natura accidentale alla parte elettrica del sistema di motorizzazione degli elettrotreni purchè derivanti da sovratensione nella linea di alimentazione elettrica che abbia contemporaneamente danneggiato i sistemi di protezione del sistema di motorizzazione del treno.

Sono esclusi i danni dovuti o conseguenti ad eventi di origine interna ivi compreso usura, corrosione, deterioramento, corto circuito, arco voltaico, a cattiva o insufficiente manutenzione, a vizio proprio, a errori di progettazione/costruzione/montaggio o a difetti di materiali.

La garanzia é prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 4.20 – Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente/Assicurato

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente/Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25%.

Art. 4.21 – Cumulo scoperti

Qualora siano operanti in concomitanza più scoperti, questi verranno applicati unitariamente in misura comunque non superiore al 30%; se è operante anche una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| Cotral S.p.A. | ALL RISKS FERRO | Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza |
|---------------|-----------------|--|

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 5.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro 30 (trenta) giorni da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei 10 (dieci) giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art. 5.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 5.3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti :

- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| Cotral S.p.A. | ALL RISKS FERRO | Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza |
|---------------|-----------------|--|

Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 5.4 – Colpa grave

La Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante. Nel caso di incendio, esplosione e scoppio, la presente condizione particolare è efficace purché il Contraente o l'Assicurato sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi.

Art. 5.5 – Merci e Macchinari presso terzi

Fermo quanto previsto dall'articolo «Obblighi in caso di sinistro» - Lettera e) – delle Condizioni Generali di Assicurazione le Merci e i Macchinari assicurati in polizza, possono trovarsi in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, fino ad un limite massimo complessivo per tutte le ubicazioni stabilito in polizza.

Relativamente a tale estensione di garanzia la Società non è obbligata per i danni materiali causati da inondazione, alluvione, allagamento e terremoto.

Art. 5.6 – Anticipo indennizzi

L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 (centomila euro). L'obbligazione della società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000.000 (un milione di euro), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul pagamento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 5.7 – Indennità aggiuntiva a percentuale (limitatamente ai Rotabili — part. 3)

in caso di sinistro, l'indennizzo dovuto per danni diretti e materiali alle cose assicurate alla Partita 3., sarà maggiorato della percentuale del 10% a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività, fermo quanto disposto dall'art. 6 "Limite massimo dell'indennizzo.

Art. 5.8 – Compensazione tra partite

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'articolo 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- 2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate per le quali non vale il disposto dell'articolo 1907 del C.C. o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;

la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la stessa ubicazione.

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| Cotral S.p.A. | ALL RISKS FERRO | Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza |
|---------------|-----------------|--|

Art. 5.9 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione.
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione.
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.5.3 – lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 5.10 – Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

Art.5.11 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base ai criteri come di seguito espressi: Al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- a) in caso di distruzione:
 - per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
 - per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 - per le opere d'arte ed i valori l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati alla Sezione 6.
- b) per le merci il valore di acquisto al momento del sinistro
- c) in caso di danno parziale:
 - il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Per i beni mobili – compresi i ricambi dei rotabili – si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale, previsti da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base alla forma di garanzia a **Primo Rischio Assoluto**, forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione verrà prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata, indipendentemente dal valore effettivo dei beni

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| Cotral S.p.A. | ALL RISKS FERRO | Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza |
|---------------|-----------------|--|

assicurati esistenti al momento del sinistro e senza l'applicazione della regola proporzionale ai sensi dell'art. 1907 del C.C.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri :

- d) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- e) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- f) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..
- g) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art.3.3 Sezione 3 della presente polizza.
- h) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
- i) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato alla Sezione 6.
- j) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque i) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque i), é consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

La presente clausola non è operante per i danni da Furto/rapina, che saranno indennizzati tenendo conto del valore commerciale del bene sottratto/danneggiato al momento del sinistro, detraendo il valore di eventuali recuperi.

Art. 5.12 – Supplemento di indennizzo ("valore a nuovo") — non operante per i Rotabili, intesi come motrici e vagoni, e per le garanzie "Furto" e "Rapina"

Relativamente alle partite Fabbricati, Macchinari e Ricambi (compresi i Ricambi dei rotabili) si determina per ogni partita separatamente:

1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 5.11 determina l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo";
2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| Cotral S.p.A. | ALL RISKS FERRO | Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza |
|---------------|-----------------|--|

- inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
 - eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
 4. agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui al precedente art. 5.11 – Determinazione del danno;
 5. il pagamento del supplemento d’indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
 6. l’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente Fabbricati e Macchinari e Ricambi (compresi i Ricambi dei rotabili) in stato di attività

CONGRUITA’ VALORI ASSICURATI

Il capitale assicurato viene determinato secondo i seguenti criteri:

BENI IMMOBILI – ricavando il valore moltiplicando il costo di ricostruzione a mq per i mq effettivi come segue:

- a) Fabbricati/Uffici/Stazioni mq effettivi x 500,00
- b) Depositi mq effettivi x 1.000,00

BENI MOBILI – viene indicato un valore a Primo fuoco

La Società conviene sulla congruità dei capitali assicurati, calcolati come sopra riportato

Art. 5.13 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale (non operante per le partite assicurate a PRA o PRIMO FUOCO)

Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all’Art.6.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l’eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Art. 5.14 – Leeway Clause

Premesso che si conviene tra le parti che :

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l’emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| Cotral S.p.A. | ALL RISKS FERRO | Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza |
|---------------|-----------------|--|

- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegna i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato.

La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art 1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.. Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art 1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art 1907 C.C..

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art. 1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

Art. 5.15– Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare per intero periodo assicurato somma maggiore di:

€ 30.000.000,00

Art. 5.16 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 60 (sessanta) giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Art. 5.17 – Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.5.8 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| Cotral S.p.A. | ALL RISKS FERRO | Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza |
|---------------|-----------------|--|

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 5.18 – Rinuncia all'azione di surroga

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo, e purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione nei confronti del responsabile.

SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI

Art.6.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio

| | Enti Assicurati | Somme assicurate in Euro | Tasso Lordo % | Premio Lordo Annuo |
|---------------|---|---|---------------|-----------------------|
| 1 | Uffici (VI) mq 1.545 | 1.854.000,00 | | |
| 2 | Magazzini/Officine/depositi mq 8.200 | 4.100.000,00 | | |
| 3 | Vagoni e motrici (VI) | 25.000.000,00 | | |
| 4 | Contenuto/Arredamento (PF) | 30.000,00 | | |
| 5 | Merci/Ricambi nei magazzini e non (VI) | 9.000.000,00 | | |
| 6 | Apparati bigliettazione elettronica (PF) | 150.000,00 | | |
| 7 | Ricorso terzi / locatari (PRA) | 3.000.000,00 | | |
| 8 | Spese demolizione e sgombero (PRA) | 1.000.000,00 oltre al 30% del danno indenniz. | | |
| 9 | Tornelli di accesso ubicati anche presso terzi e/o strutture di terzi | 1.778.000,00 | | |
| 10 | Beni Immobili (Fabbricati) mq 900 di pertinenza della Funicolare di Rocca di Papa | 1.080.000,00 | | |
| 11 | Merci/Ricambi/Impianti/Attrezzature e e quant'altro necessario per l'attività, relativi alla Funicolare Rocca di Papa | 6.000.000,00 | | |
| 12 | Vagoni e Motrici relativi alla Funicolare di Rocca di Papa | 1.000.000,00 | | |
| Totali | | 53.992.000,00 | | |

VI= valore intero PRA= Primo rischio Assoluto PF= primo fuoco

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| Cotral S.p.A. | ALL RISKS FERRO | Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza |
|---------------|-----------------|--|

Scomposizione del premio alla firma

| | | |
|-------------------------|---|--------|
| Premio annuo imponibile | € | 0,00.= |
| Imposte | € | 0,00.= |
| TOTALE | € | 0,00.= |

Scomposizione del premio rate future

| | | |
|-------------------------|---|--------|
| Premio annuo imponibile | € | 0,00.= |
| Imposte | € | 0,00.= |
| TOTALE | € | 0,00.= |

Art.6.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Premesso che l'esposizione della Società non potrà superare i limiti generali INDICATI NELLE SOMME ASSICURATE

E che agli indennizzi verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di € 10.000,00 per ogni evento ad esclusione delle garanzie e casi sotto-riportati.

Si conviene che per le singole garanzie sotto-riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

| Garanzia | Limiti di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
|--|---|-------------------------|
| Beni Mobili comprese apparecchiature Elettroniche | Limite del 10% sulla partita 3 di cui all'Art.6.1 | Nessuno |
| Treni vagoni e locomotori | €15.000.000,00 per sinistro e ubicazione | |
| Urto svio e deragliamento | €30.000.000,00 per sinistro e ubicazione | Franchigia € 10.000,00 |
| Demolizione e sgombero (Art.4.1 Sez.4) | La somma assicurata alla partita corrispondente (Art.6.1) per sinistro e per periodo assicurativo | Nessuno |
| Perdita Pigion (Art.4.2 Sez.4) | 12 mesi con il massimo di €200.000,00 per sinistro e per anno | Nessuno |
| Onorari di architetti, professionisti e consulenti (Art.4.3 Sez.4) | €100.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo | Nessuno |
| Spese peritali (Art.4.4 Sez.4) | €100.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo | Nessuno |
| Ricorso terzi / Locatari (Art.4.5 Sez.4) | La somma assicurata alla partita corrispondente(Art.6.1) per sinistro e per periodo assicurativo | Nessuno |

| | | |
|----------------------|------------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>ALL RISKS FERRO</i> | <i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i> |
|----------------------|------------------------|--|

| Garanzia | Limiti di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
|---|--|--|
| Eventi socio-politici atti vandalici e dolosi | 80% delle somme assicurate per ubicazione | Scop. 10% con il minimo di €.10.000,00= per sinistro e singola ubicazione |
| Terrorismo e sabotaggio | €.5.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | Scop. 10% con il minimo di €.10.000,00.= per sinistro e per singola ubicazione |
| Eventi atmosferici | 80% delle somme assicurate per ubicazione | Scop. 10% con il minimo di €.10.000,00.= per sinistro |
| Atmosferici su fabbricati aperti su più lati e tettoie | € 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | Scop. 10% con il minimo di €.10.000,00.= per sinistro |
| Grandine su fragili | € 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | Scop. 10% con il minimo di €.10.000,00.= per sinistro |
| Fuoriuscita d'acqua | € 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | franchigia €.10.000,00 |
| Acqua Piovana | € 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | franchigia €.10.000,00 |
| Inondazioni, alluvioni, allagamenti | NON OPERANTE | |
| Smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno | NON OPERANTE | |
| Crollo e collasso strutturale | € 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | Scop. 10% con il minimo di €.10.000,00.= per sinistro |
| Sovraccarico neve (Art.4.9 Sez.4) | 50% delle somme assicurate col limite di €. 300.000,00 per sinistro e per periodo assic.vo | Scop. 10% con il minimo di € 10.000,00 per sinistro |
| Gelo e/o ghiaccio (Art.4.10 Sez.4) | € 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | Franchigia frontale |
| Furto, Rapina, Estorsione di Valori a Primo Rischio Assoluto (Art.4.11 Sez.4) | €.50.000,00.= per sinistro per anno con il limite di €.3.000,00 per ogni apparato di bigliettazione elettronica | Scoperto 10% DEL DANNO minimo 500,00 Franchigia 150,00 per bigliettazione elettronica |
| Furto e rapina valori sotto chiave e/o in cassaforte | NON OPERANTE | |
| Furto, Rapina, Estorsione del Contenuto a Primo Rischio Assoluto (Art.4.12 Sez.4) | €.50.000,00.= per sinistro (con sottolimito €.5.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo per furto con destrezza) | Franchigia 250,00 |
| Guasti cagionati dai ladri | €.100.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo | Franchigia €. 5.000,00 |
| Portavalori (Art.4.13 Sez.4) | NON OPERANTE | |
| Ricerca e riparazione danni da acqua condotta | €. 50.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo | Scoperto 10% minimo 2.500,00 |
| Terremoto | NON OPERANTE | |
| Rottura vetri e cristalli (Art.4.6 Sez.4) | € 2.500,00.= per singola lastra, €. 50.000,00.= per periodo assicurativo | Franchigia di € 250,00. |

| | | |
|----------------------|------------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>ALL RISKS FERRO</i> | <i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i> |
|----------------------|------------------------|--|

| Garanzia | Limiti di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
|---|--|----------------------------------|
| Fenomeno elettrico (Art.4.7 Sez.4) | €. 150.000,00.= per sinistro ed anno | Franchigia € 500,00 per sinistro |
| Maggiori costi (Art.4.8 Sez.4) | €. 100.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo | Franchigia frontale per sinistro |
| Errata manovra | €.100.000,00 per sinistro e periodo assicurativo | Franchigia frontale |
| Rimpiazzo combustibile | €.10.000,00 per sinistro e periodo assicurativo | Franchigia €1.000,00 |
| Differenziale Storico – Artistico (Art.4.15 Sez.4) | €. 500.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo | Nessuno |
| Costi ricostruzione archivi non informatici (Art. 4.16 Sez. 4) | €. =50.000,00= per sinistro, per ubicazione e per periodo assicurativo | Nessuno |
| Supporti dati (Art.4.17 Sez. 4) | €. =100.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo | Franchigia frontale per sinistro |
| Dispersione Liquidi (Art.4.18 Sez.4) | €. =100.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo | Franchigia frontale per sinistro |
| Danni di natura elettrica ai sistemi di motorizzazione (Art.4.19 Sez.4) | €. =300.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo | Franchigia frontale per sinistro |
| Limite massimo di indennizzo (Art.5.9 Sez. 5) | €. 30.000.000,00 per sinistro ed anno | |

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art.6.3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

| Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
|----------------|----------------|----------------------------------|
| | | |
| | | |

Art.6.4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

La Società

Il Contraente

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

SEZIONE 2

- ☐ Art. 2.2 Assicurazione presso diversi assicuratori
- ☐ Art. 2.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- ☐ Art. 2.6 Facoltà di recesso
- ☐ Art. 2.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- ☐ Art. 2.11 Interpretazione del contratto

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| Cotral S.p.A. | ALL RISKS FERRO | Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza |
|---------------|-----------------|--|

- Art. 2.15 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
- Art. 2.17 Clausola Broker
- Art. 2.19 Rinvio alle norme di legge - Foro competente

SEZIONE 5

- Art. 5.1 Obblighi in caso di sinistro
- Art. 5.15 Limite massimo di indennizzo

SEZIONE 6

- Art. 6.2 Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

La Società

Il Contraente